

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 13 maggio 2020)

Relatore di maggioranza: ANDREA BIANCANI

Relatore di minoranza: PEPPINO GIORGINI

sulla proposta di atto amministrativo n. 78

a iniziativa del Consigliere Biancani

presentata in data 27 aprile 2020

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
27 DICEMBRE 2016, N. 45 CONCERNENTE:

“MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
9 DICEMBRE 2014, N. 115: ‘PIANO REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
(TRIENNIO 2014/2016). LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36”

Nuova titolazione:

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
9 DICEMBRE 2014, N. 115: ‘PIANO REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
(TRIENNIO 2014/2016). LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36
COME MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
27 DICEMBRE 2016, N. 45

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa del 27 dicembre 2016, n. 45 concernente: "Modifica della deliberazione dell'Assemblea legislativa 9 dicembre 2014, n. 115 'Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36'";

Considerato che nell'Allegato A alla citata deliberazione, al paragrafo B3. relativo alla concessione di contributi alle famiglie per l'acquisto della prima abitazione (c.d. buoni casa), a pagina 6, nel punto B.3.5. è previsto quanto segue: "L'atto notarile di compravendita dell'alloggio deve essere stipulato entro 10 mesi dalla comunicazione dell'assegnazione provvisoria del contributo, a pena di decadenza.";

Testo modificato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa 9 dicembre 2014, n. 115 concernente: "Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36";

Identico

Considerato che nell'Allegato 1 alla ~~citata deliberazione,~~ **deliberazione dell'Assemblea legislativa 115/2014** al paragrafo B.3 **come introdotto dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 45/2016**, relativo alla concessione di contributi alle famiglie per l'acquisto della prima abitazione (c.d. buoni casa), ~~a pagina 6,~~ nel punto B.3.5 (Termini degli interventi) è previsto quanto segue: "L'atto notarile di compravendita dell'alloggio deve essere stipulato entro 10 mesi dalla comunicazione dell'assegnazione provvisoria del contributo, a pena di decadenza.";

Preso atto che nel territorio regionale la pandemia da COVID-19 ha assunto, come è noto, un carattere particolarmente diffusivo e le conseguenze sanitarie sono ormai comparabili a quelle delle regioni originariamente più colpite (Lombardia e Veneto);

Constatato che le drastiche misure di contenimento adottate, anche a livello regionale, per impedire la diffusione del contagio da COVID-19 hanno limitato dall'inizio del mese di marzo u.s. la mobilità delle persone allo svolgimento di comprovate attività essenziali (esigenze lavorative, di salute, situazioni di necessità etc), prevedendo sanzioni severe per i trasgressori;

Considerato inoltre che dal mese di marzo nel territorio regionale l'attività di intermediazione immobiliare, pur non essendo espressamente inserita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 tra le attività consentite né tra quelle vietate, ha inevitabilmente subito una drastica contrazione; infatti la stessa Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAP) raccomandava agli associati di chiudere i propri uffici al pubblico, seguendo le indicazioni generali contenute nel citato d.p.c.m. 11 marzo 2020 dirette sostanzialmente a ridurre ogni tipo di contatto tra la popolazione;

Preso atto che l'attuale fase di lockdown connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta impedendo agli assegnatari a titolo provvisorio del contributo in questione di svolgere la necessaria attività di contrattazione per l'acquisto della casa entro il termine suddetto;

Rilevata quindi la necessità di procrastinare tale scadenza che coincide, in ogni caso, con un periodo antecedente la cessazione dello stato di emergenza nazionale sanitaria da COVID-19, dichiarato sino al 31 luglio 2020 (cfr. Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);

Preso atto, altresì, che dalla suddetta deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

Vista la proposta di atto amministrativo del consigliere regionale Andrea Biancani;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

Visto che anche il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che regola la c.d. "Fase 2", consente nel territorio regionale solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, ritenendo necessari, in ogni caso, gli spostamenti per incontrare congiunti;

Preso atto che l'attuale fase di lockdown connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta di fatto impedendo **ha quindi di fatto ostacolato e continua ad ostacolare** agli assegnatari a titolo provvisorio del contributo in questione nello svolgimento della necessaria attività di contrattazione per l'acquisto della casa entro il suddetto termine di dieci mesi;

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Dato atto che è decorso il termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e al comma 4 dell'articolo 94 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e il CAL non ha espresso parere;

Visti il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 4/2007 e il comma 5 dell'articolo 94 del Regolamento interno;

Visto il parere espresso ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 e al comma 4 dell'articolo 94 del Regolamento interno nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa;

Identico

DELIBERA

di modificare l'Allegato A della deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 dicembre 2016, n. 45 concernente: "Modifica della deliberazione dell'Assemblea Legislativa 9 dicembre 2014, n. 115 'Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014-2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36'" come di seguito specificato:

- a) a pagina 6 dell'Allegato A, nel paragrafo B.3 relativo alla concessione di contributi alle famiglie per l'acquisto della prima abitazione (c.d. Buoni casa), al punto B.3.5 (Termini degli interventi) dopo le parole "a pena di decadenza." è aggiunto il seguente periodo:

"A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il termine di dieci mesi è prorogato di novanta giorni. La Giunta regionale provvede a prorogare ulteriormente tale termine nel caso in cui lo stato di emergenza sanitaria, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, perduri oltre la data del 31 luglio 2020."

DELIBERA

di apportare all'Allegato 1 della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 9 dicembre 2014, n. 115 concernente "Piano regionale di edilizia residenziale pubblica (triennio 2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36", come modificata dalla citata deliberazione dell'Assemblea legislativa 45/2016, la seguente modifica:

- ~~a) a pagina 6 dell'Allegato A,~~ nel paragrafo B.3 relativo alla concessione di contributi alle famiglie per l'acquisto della prima abitazione (c.d. Buoni casa), **come introdotto dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 45/2016**, al punto B.3.5 (Termini degli interventi) dopo le parole "a pena di decadenza." è aggiunto il seguente periodo:

"A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il termine di dieci mesi è prorogato di novanta giorni. La Giunta regionale provvede a prorogare ulteriormente tale termine nel caso in cui lo stato di emergenza sanitaria, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, perduri oltre la data del 31 luglio 2020."